



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI MISILMERI

Art. 1 – Oggetto

1. Le norme di cui al presente regolamento disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale, sia per il caso di ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale sia per il rimborso delle spese legali, a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 Ambito di applicabilità

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio

2. La stessa tutela è accordata al Segretario comunale, al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato.

3. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

4. Il patrocinio opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.

Art. 3 – Soggetti


1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi.

2. Non possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4 – Esclusioni

1. Operano come limiti esterni all'insorgenza del diritto all'assistenza ed escludono il rimborso delle spese legali le seguenti circostanze:

- a) la condanna del dipendente o dell'Amministratore per fatti commessi con dolo o colpa grave;
- b) la prescrizione del reato ovvero l'amnistia;
- c) l'estinzione per intervenuta oblazione;



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

d) patteggiamento;

e) la stipula, a favore del dipendente o dell'Amministratore, di un'assicurazione per responsabilità civile che comprenda anche il patrocinio legale.

In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.

Art. 5 - Condizioni per l'ammissione

L'assistenza legale relativa ad un procedimento civile o penale o amministrativo-contabile è dovuta esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) sussistenza di fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente;

b) carenza di conflitto di interessi, quale situazione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione, la quale agisce "anche a tutela dei propri diritti ed interessi" tra l'Ente e il soggetto che ha agito, di modo che la vicenda processuale non si ripercuota negativamente sui suoi interessi e sulla immagine pubblica. Il dolo e la colpa grave collidono sempre con gli interessi dell'Ente. La costituzione di parte civile dell'Ente nel processo penale non costituisce di per sé conflitto di interessi.

Il conflitto di interessi deve ritenersi comunque sussistente:

- quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;
- quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

c) conclusione del procedimento con una sentenza definitiva che escluda la responsabilità del convenuto per i fatti o gli atti contestatigli. Il rimborso delle spese legali e di difesa sostenute non spettano qualora vi sia stata assoluzione per difetto di colpa grave ovvero l'assoluzione sia intervenuta per motivi di rito.

2. La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli che precedono è espletata e espletata con una istruttoria riservata, a cura del responsabile del Servizio competente.


Art. 6 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

a) in materia penale: la fattispecie in cui nei confronti del dipendente, intervenga decisione che escluda ogni responsabilità a carico del dipendente;

b) in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;

c) in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

2. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase di istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità del dipendente.

Art. 7 – Giudizi civili e penali

1. Nel caso di giudizi per responsabilità civile o penale, il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente Regolamento, per i dipendenti può procedere alternativamente:

a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale;

b) al rimborso delle spese legali;

2. Il patrocinio legale opera allorché l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura del procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 5, assume a proprio carico gli oneri di difesa del dipendente, impegnandosi a liquidare, in caso di esito del giudizio positivo per il dipendente, i relativi oneri di difesa.

3. Il rimborso delle spese legali opera allorché l'amministrazione, non avendo riconosciuto il patrocinio, procede al pagamento delle spese processuali sostenute dal dipendente a procedimento concluso, su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura di un procedimento nei propri confronti.

4. Per gli amministratori è ammesso il solo regime del rimborso delle spese legali. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 2°, 3°, 4° e 5° del successivo art. 9, nonché i successivi artt. 10 e 11.

Art. 8 – Patrocinio legale

1. Nel caso di assunzione preventiva degli oneri, l'Amministrazione provvederà a conferire incarico al legale segnalato dal dipendente, fatto salvo il gradimento dello stesso da parte dell'Amministrazione.

2. Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio legale, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve darne immediata comunicazione scritta al Responsabile del Servizio competente, indicando nella lettera il nominativo del legale prescelto.


3. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;

b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto corredata da preventivo di spesa per consentire la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza, e provvedimento giudiziale in originale o copia autentica. Il preventivo di spesa non potrà superare la misura minima di cui alla tariffe forensi approvate dal Ministero della Giustizia.

c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

4. Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

competenza della Giunta Comunale. Nel provvedimento è indicato il gradimento dell'Ente sul nominativo del legale individuato.

5. In caso di ammissione al patrocinio legale, il Responsabile del servizio competente provvederà a predisporre il provvedimento di conferimento dell'incarico al legale designato dal dipendente.

Art. 9 – Rimborso delle spese legali

1. L'Ente, qualora non riconosca il patrocinio legale al dipendente è comunque tenuto a rimborsare gli oneri della difesa legale a procedimento concluso, su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura di un procedimento nei propri confronti. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali in favore del dipendente verifica:


- a) che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;
- b) che lo stesso dispositivo escluda qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente. Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari od al competente Dirigente, secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, ovvero con una sanzione corrispondente alla minima entità prevista dal CCNL, si dà luogo al rimborso delle spese legali.
- c) che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione all'ufficio competente.
- d) che, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza non emerga un conflitto di interessi fra Amministrazione e dipendente.

2. A tal fine, il dipendente trasmette al Responsabile del servizio competente corredata dai seguenti documenti:

- a) sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente o Amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
- b) parcella analitica quietanzata e sottoscritta dal legale che ha curato la difesa. Si applica quanto previsto dal successivo art. 11.
- c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.

3. L'erogazione delle somme avviene sempre in via postergata alla sentenza che definisce il giudizio, a cura del Responsabile del Servizio competente. In nessun caso, l'Ente concede anticipazioni.

4. In caso di sentenza contenente più capi di imputazione, il rimborso parziale delle spese legali, riferite al solo reato per il quale vi sia una assoluzione con formula piena non è in



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

ogni caso, consentito.

5. A norma di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 86 del TUEL 267/00, così come sostituito dalla L. 125/2015, di conversione del D.L. 78/2015, il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

Art. 10 – Numero dei legali

Il dipendente e l'amministratore ha diritto a farsi assistere da un legale.

Art. 11 – Parcella

La parcella sottoscritta dal legale che ha curato la difesa è calcolata sulla base delle tariffe forensi approvate con decreto del Ministero della Giustizia, applicate nella misura minima. Viene ammesso a rimborso la parcella nei limiti di cui ai sopra citati minimi; l'eventuale somma eccedente non potrà formare oggetto di rimborso e, pertanto, resta a carico del soggetto interessato.

Art. 12 – Giudizi contabili

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma eventualmente rimborsa le spese legali. In tali casi il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96. Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 10 bis, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 13 – Riconoscimento debiti fuori bilancio


1. Il rimborso, qualora non trovi adeguata copertura finanziaria trattandosi di spese non preventivamente impegnate, viene riconosciuto dal Consiglio Comunale come debito fuori bilancio.

Art. 14 – Interessi

1. Non sono dovuti gli interessi dalla data di ricevimento dell'istanza corredata da tutti i documenti indicati nell'art. 9 al momento della liquidazione del credito.

Art. 15 – Norma transitoria e finale

1. Le eventuali richieste di patrocinio o rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

entro tale data, saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.